

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ZENTE

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Zente. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione "Organizzazione di volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Zente - Organizzazione di volontariato, in sigla denominata Zente - ODV. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede in Cagliari, Via Favonio 34 (CA); retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, senza modifica del presente statuto, ma con idonea comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati. L'Associazione può svolgere attività di cooperazione allo sviluppo (ai sensi della legge 125/2014 e successive modifiche), comprendendo tutto quanto necessario al raggiungimento dello scopo associativo, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, attività sanitarie, di integrazione e inserimento, ispirandosi a principi di equità, eticità e solidarietà. L'associazione nasce e opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore - in particolare dall'art. 6 del CTS - e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 3) Sono compiti possibili dell'Associazione: Stimolare lo sviluppo locale delle zone scelte per l'intervento attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici. Organizzare eventi, laboratori, conferenze, incontri con la stampa, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale. Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa. Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività. Affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato

che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, nel rispetto di quanto stabilito dal CTS, all'art. 32, commi 1 e 2. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e/o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno con l'esercizio del diritto di uscita da parte dello stesso. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. In base all'art. 23 del CTS, l'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della domanda viene comunicato all'interessato, con annessa motivazione, entro 60 giorni. L'interessato può chiedere il riesame della domanda di ammissione rigettata entro ulteriori 60 giorni, chiedendo che sulla stessa si pronunci l'Assemblea. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in assemblea; c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali al compimento della maggiore età; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Presidente, incaricato dal Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti secondo le modalità che riterrà più opportune. La qualità di socio si perde, anche ed eventualmente con l'espulsione, per decesso, recesso, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) volontari. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Articolo 6) I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; versare la quota associativa; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 7) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da quote e contributi degli associati; eredità, donazione e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste o sottoscrizioni); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8) Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo; approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte

che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9) L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo, è formato da tre membri (Presidente, Vice e Segretario) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. L'organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone bilancio o rendiconto; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. I verbali di ogni adunanza degli Organi dell'associazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente), vengono conservati agli atti.

Articolo 10) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 11) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dagli Organi dell'associazione.

Articolo 12) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti

LE ENTI
IALE
e di CAGLIARI
Cagliari 2

contendenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Articolo 13) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 14) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari (CA) il 18/05/2024

Presidente: *Fab Am*

Vice Presidente: *Stefano Mela*

Segretario: *Peolo Vay*

